



Federazione
Italiana
Sindacale
Assicurazioni
Credito

Rappresentanza Sindacale Aziendale Assicoop Ravenna
Rappresentanza Sindacale Aziendale Assicoop Romagna

COMUNICATO

In data odierna è stato raggiunto un accordo propedeutico al passaggio dei lavoratori dalle rispettive vecchie aziende alla nuova Assicoop Romagna Futura, anche ai sensi delle procedure previste dall'art. 47 della legge 428/1990.

Abbiamo definito l'acquisizione dei contenuti di merito e di procedura dell'accordo quadro nazionale del 5 maggio 2011.

L'Azienda si impegna nella fase operativa iniziale della nuova società a non procedere ad importanti processi di mobilità territoriale.

Vengono definite ed omogeneizzate per tutto il personale con decorrenza 1 gennaio 2012 le seguenti materie:

Orario di lavoro di 39,5 ore settimanali, i recuperi orari si effettueranno attraverso 7 giornate di permesso retribuito ed un orario estivo nei mesi di luglio e agosto che prevederà la chiusura degli uffici per n. 8 venerdì pomeriggio. Inoltre è prevista la chiusura pomeridiana nelle 2 settimane centrali di agosto con la possibilità di attingere dalle ferie o dai permessi retribuiti. Viene inoltre stabilito che l'apertura al pubblico termini almeno venti minuti prima della fine dell'orario di lavoro.

Rimborsi Chilometrici

Viene definito un rimborso chilometrico unico tarato su un'autovettura predefinita che determinerà al 1 gennaio 2012 € 0,49 al chilometro

Missioni

Viene assunto il testo del Contratto Integrativo Aziendale dell'Assicoop Ravenna

Trasferimento temporaneo

Viene definita in 3 mesi la durata massima del trasferimento temporaneo ed inserita, oltre al rimborso chilometrico, la corresponsione delle spese a piè di lista con un massimo di € 30 e di una diaria giornaliera di € 12 che verrà erogata dal 1° giorno quando il trasferimento supera i 3 giorni consecutivi.

Trasferimento definitivo

Viene assunto il testo del Contratto Integrativo Aziendale dell'Assicoop Romagna adeguando gli importi delle varie fasce ed il buono pasto aggiuntivo.

Inoltre abbiamo definito la proroga al 30 giugno 2012 di tutti i part-time in scadenza.

Con l'accordo di seguito riprodotto, riteniamo di avere raggiunto un equilibrio importante e positivo in linea con il mandato ricevuto dall'assemblea del 2 dicembre scorso.

VERBALE D'ACCORDO

Il giorno 7 dicembre 2011 in Forlì

tra

Assicoop Ravenna Spa
Assicoop Romagna Spa

e

le rappresentanze sindacali aziendali di Assicoop Ravenna Spa e Assicoop Romagna Spa assistito dai rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali di Categoria FISAC CGIL

premesse

- che in data 28 novembre 2011 Assicoop Ravenna Spa e Assicoop Romagna Spa hanno comunicato la cessione del ramo d'azienda relativo alla gestione caratteristica di tipo assicurativo alla nuova società che assumerà la denominazione di "Assicoop Romagna Futura SRL", operativa dal 1/01/2012;
- che attraverso questo processo riorganizzativo si intende sviluppare l'attività assicurativa mantenendo obiettivi coerenti con lo sviluppo più complessivo del mercato, salvaguardando e possibilmente migliorando i livelli occupazionali;
- che in data 5 maggio 2011 è stato raggiunto un accordo quadro nazionale tra Associazione Agenzie Societarie UGF Unipol e FIBA CISL, FISAC CGIL e UILCA;

si definisce e conviene quanto segue:

1. Si acquisiscono i contenuti di merito e di procedura dell'accordo quadro nazionale del 5 maggio 2011;
2. nella fase operativa iniziale della nuova società non si prevedono importanti processi di mobilità territoriale del personale ed eventuali casi individuali verranno motivati nel rispetto dell'accordo quadro del 5 maggio 2011 e discussi con le RSA aziendali;
3. vengono omogeneizzate e si applicheranno a tutto il personale della nuova Assicoop Romagna Futura a partire dal 01/01/2012 le seguenti materie a suo tempo definite dai rispettivi Contratti Integrativi Aziendali:

- a) Orario di lavoro
- b) Rimborsi Kilometrici
- c) Missione
- d) Trasferimento temporaneo
- e) Trasferimento definitivo

a) Orario di lavoro

Presso tutte le sedi dell'Azienda l'attività lavorativa sarà normalmente espletata dal lunedì al giovedì, secondo turni articolati in due fasce orarie standard:

-la fascia oraria antimeridiana avrà inizio alle ore **8.30** e terminerà alle ore **13.00**;

-la fascia oraria pomeridiana avrà inizio alle ore **15.00** e terminerà alle ore **18.30**.

il Venerdì

-la fascia oraria antimeridiana avrà inizio alle ore **8.30** e terminerà alle ore **13.00**;

-la fascia oraria pomeridiana avrà inizio alle ore **15.00** e terminerà alle ore **18.00**.

per un totale di 39.5 ore settimanali.

Il recupero orario, rispetto all'orario contrattuale (38 ore settimanali) viene effettuato nel modo seguente:

- n° 7 (sette) giornate di permessi retribuiti da usufruire in accordo con l'Azienda e prefissate per tutto l'anno.
- nei mesi di luglio ed agosto tutti gli uffici osserveranno l'orario estivo, che comporta:
 - la chiusura di 8 (otto) venerdì pomeriggio,
 - la chiusura pomeridiana nelle due settimane centrali del mese di Agosto con conseguente utilizzo di parte delle ferie annuali o dei suddetti permessi retribuiti a scelta del dipendente; tale scelta sarà effettuata annualmente in occasione della presentazione del piano ferie

Ai dipendenti chiamati abitualmente a svolgere la propria attività anche nella giornata di sabato, si applicherà un orario settimanale di 36 ore.

I dipendenti chiamati a sostituire saltuariamente i colleghi che svolgono abitualmente la propria attività nella giornata di sabato, avranno diritto ad effettuare un riposo compensativo di una durata pari alle ore di servizio effettivamente svolte nella giornata del sabato, maggiorato del 30%.

La Direzione aziendale stabilirà gli orari di apertura al pubblico previa informazione alla Rappresentanza Sindacale Aziendale; l'accesso del pubblico agli uffici sarà comunque consentito fino a 20 (venti) minuti prima del termine della fascia oraria pomeridiana.

In presenza di particolari modalità di organizzazione dell'attività commerciale e/o di specifiche esigenze di servizio presenti nelle diverse strutture aziendali, le Parti si incontreranno al fine di verificare l'opportunità di effettuare una differente distribuzione dell'orario di lavoro introducendo, se del caso, forme mirate e temporanee di flessibilità. Qualora tale differente distribuzione dell'orario di lavoro comporti un intervallo tra la fascia oraria antimeridiana e quella pomeridiana pari o inferiore a un'ora e trenta, al dipendente interessato sarà riconosciuta una maggiorazione del buono pasto giornaliero pari a **3 euro**.

Per motivate esigenze individuali e familiari e nel rispetto della piena funzionalità degli uffici, la Direzione aziendale, previa richiesta degli interessati, accorderà ai singoli dipendenti temporanee e limitate elasticità di orario.

Nel caso in cui il C.C.N.L. prevedesse una riduzione dell'orario di lavoro settimanale, le Parti si incontreranno per valutare le eventuali implicazioni che tale riduzione potrà comportare su quanto previsto dal presente articolo.

b) Rimborsi chilometrici

Ai dipendenti autorizzati all'uso della propria autovettura per motivi di lavoro verrà riconosciuto un rimborso chilometrico calcolato in base alle tabelle che l'ACI pubblica annualmente e valide ai fini fiscali, riferite ad una autovettura *Fiat IDEA 1.4/16V – 95 CV – 5P* con percorrenza annua di 15.000 Km.

Si conviene di aggiornare ogni anno nel mese di gennaio, tale tariffa in base a quanto stabilito dall'ACI per l'auto suindicata.

c) Missione

Per “**missione**” si intende il trasferimento occasionale e non continuativo del Dipendente al di fuori della propria sede abituale di lavoro o della propria area operativa abituale.

Al dipendente in “missione” saranno rimborsate:

- le spese sostenute per il pasto a “piè di lista” fino ad un massimo di Euro 30,00 (trenta)
- le spese relative all'utilizzo del mezzo di trasporto.

Nel caso di utilizzo della propria autovettura, il rimborso sarà quantificato in base a quanto stabilito dal nuovo articolo sui rimborsi chilometrici.

Il lavoratore si intende automaticamente autorizzato all'utilizzo del proprio mezzo quando dovrà raggiungere la sede di destinazione fuori dal normale orario di lavoro.

Tuttavia, l'Azienda potrà decidere per l'utilizzo del mezzo pubblico o di altro mezzo quando lo spostamento avviene all'interno del normale orario di lavoro; in questo caso il lavoratore non avrà alcun disagio e il proprio tempo non avrà alcuna decurtazione.

d) Trasferimento temporaneo

Per “**trasferimento temporaneo**” si intende lo spostamento, per durata limitata nel tempo (massimo 3 mesi), del Dipendente dalla propria sede abituale di lavoro ad altra sede aziendale per sostituire altro personale in ferie o in malattia o per altre esigenze temporanee di lavoro;

Al dipendente “trasferito temporaneamente” saranno rimborsate:

- le spese sostenute per il pasto a “piè di lista” fino ad un massimo di Euro 30,00 (trenta)
- le spese relative all'utilizzo del mezzo di trasporto.

Nel caso d'utilizzo della propria autovettura, il rimborso sarà quantificato in base a quanto stabilito dal nuovo articolo rimborsi chilometrici, limitatamente ai chilometri di maggior tragitto rispetto a quelli precedentemente percorsi per recarsi dalla propria residenza alla sede abituale di lavoro e viceversa.

Il lavoratore si intende automaticamente autorizzato all'utilizzo del proprio mezzo quando dovrà raggiungere la sede di destinazione fuori dal normale orario di lavoro.

Tuttavia, l'Azienda potrà decidere per l'utilizzo del mezzo pubblico o di altro mezzo quando lo spostamento avviene all'interno del normale orario di lavoro; in questo caso il lavoratore non avrà alcun disagio e il proprio tempo non avrà alcuna decurtazione.

Nel caso di utilizzo del mezzo pubblico che comporti per il Dipendente un aggravio del tempo “in itinere” rispetto a quello precedentemente impiegato, il maggior tempo necessario al trasferimento temporaneo si intende ricompreso nel normale orario di lavoro.

- la corresponsione di una diaria giornaliera di 12,00 € erogata a decorrere dal primo giorno a condizione che il trasferimento temporaneo abbia una durata superiore ai 3 giorni consecutivi.

I rimborsi di cui sopra saranno riconosciuti per una durata **massima di mesi 3 (tre)**; decorso tale termine il lavoratore avrà diritto ai rimborsi previsti nel caso di “trasferimento definitivo”.

e) trasferimento definitivo

La necessità di attuare eventuali trasferimenti definitivi verrà valutata in appositi incontri fra le Parti. Nel caso di trasferimento definitivo l'Azienda si impegna a ricercare il pieno consenso del lavoratore interessato, anche attraverso il riconoscimento di un contributo economico alle maggiori spese che il trasferimento stesso comporta.

Per trasferimento definitivo si intende il trasferimento a tempo indeterminato del dipendente dalla propria sede abituale di lavoro ad altra sede aziendale per comprovate ragioni tecniche, organizzative o produttive

Tale trasferimento ha quindi carattere definitivo fino all'eventuale ripresentarsi di altre ragioni tecniche, organizzative e produttive che presuppongano un altro ulteriore trasferimento non precedentemente prevedibile.

Quando la distanza tra la residenza abituale e la nuova sede di lavoro sia superiore a 20 Km. e il trasferimento comporti l'allontanamento dalla residenza abituale, al dipendente trasferito che non disponga di un'auto aziendale, saranno riconosciute:

- indennità mensili erogate per dodici mensilità e considerando l'intero mese quando il trasferimento sia avvenuto entro il giorno 15 nella seguente misura:

per distanze comprese tra 20 e 30 Km euro 140

per distanze comprese tra 30 e 40 Km euro 180

per distanze comprese tra 40 e 50 Km euro 250

per distanze superiori a 50 Km euro 320

- un 'buono pasto' aggiuntivo del valore di Euro 3,80 (tre/ottanta)

4. vengono prorogati alla data del 30 giugno 2012 tutti i part-time a tempo determinato in scadenza.
5. Qualora dovessero rendersi necessarie ulteriori misure di riorganizzazione aziendale prima del perfezionamento del nuovo Contratto Integrativo Aziendale, le parti si incontreranno per esaminare la situazione al fine di raggiungere un accordo specifico.
6. le Parti concordano di iniziare le trattative per l'armonizzazione ed il rinnovo del Contratto Integrativo Aziendale entro il 01/03/2012;

Le parti si danno reciprocamente atto di aver esperito e concluso positivamente in ogni suo aspetto la procedura di cui all'art. 47 della legge 428/1990 e qualsiasi procedura prevista da disposizioni di legge, contratti o accordi vigenti.

Forlì, 7 dicembre 2011

Assicoop Ravenna Spa

Assicoop Romagna Spa

La Rappresentanza Sindacale Aziendale Assicoop Ravenna Spa

La Rappresentanza Sindacale Aziendale Assicoop Romagna Spa

FISAC CGIL